

Ordinanze contingibili ed urgenti e siti inquinati

Domanda: facendo seguito all'articolo in materia di bonifica di siti inquinati recentemente pubblicato (http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_703.pdf) ci si domanda se lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente sia utilizzabile in materia di siti inquinati. In caso di risposta affermativa, si domanda se destinatario dell'ordinanza possa essere solo l'effettivo responsabile dell'inquinamento.

Risposta (a cura dell' Avv. Valentina Stefutti): Della questione proposta, di grande interesse si è di recente occupato il Tar Lombardia che, ad avviso di chi scrive, in maniera assolutamente condivisibile, ha risolto la questione nei termini che seguono.

In primo luogo, il Tar, aderendo all'orientamento già espresso sul punto, dal Consiglio di Stato, ha osservato che *“La competenza della Provincia in materia di superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito (art. 244 d.lgs. n. 152/2006) può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l'art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006). Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell'attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorché se ne configurino i relativi presupposti: sussistenza di una situazione di effettivo pericolo grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”*. (Tar Lombardia – MI – 8 giugno 2010 n. 1758)

Risolto positivamente il primo quesito, il Tar ha altresì chiarito che, in ogni caso, proprio in forza della circostanza che il presupposto per l'adozione dell'ordinanza *extra ordinem* è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato, se ne deve dedurre, sia sul piano logico che su quello normativo, che in tema di siti inquinati, l'astratta configurabilità del potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 50, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 consente di prescindere dalla previa individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, rendendo possibile indirizzare l'ordine di intervento direttamente al proprietario dell'area inquinata (in termini: Consiglio di Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4718).

Valentina Stefutti

Publicato il 31 ottobre 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.